Allegato D

GARA SOTTO SOGLIA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO
DI UN SISTEMA DI UPLC CON RILEVATORE FLUORIMETRICO

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

Art. 1. – Oggetto e base d'asta.

L'oggetto della fornitura è rappresentato dalla fornitura in noleggio, per la durata di 18 mesi, installazione ed avviamento di un sistema UPLC con rilevatore fluorimetrico, come descritto nell'art. 2 del disciplinare di gara.
L'importo complessivo della fornitura posto a base d'asta è di €. 57.000,00 iva esclusa.
Le offerte in aumento rispetto alla suddetta base d'asta saranno escluse dalla procedura di fornitura.
L'importo di €. 57.000,00 iva esclusa è da intendersi comprensivo di:
- installazione dell'apparecchiatura suindicata;
- manutenzione full risk dell'apparecchiatura;

L'importo per l'eventuale riscatto finale dello strumento sarà pari all'1% del corrispettivo totale offerto per il noleggio.

Inoltre, qualora l'Istituto, alla scadenza del contratto, non intenda procedere al riscatto finale, la ditta dovrà smantellare e allontanare, con oneri a suo carico, l'apparecchiatura oggetto del noleggio, entro i 30 giorni successivi alla detta scadenza.

Art.2. – Durata del contratto e facoltà di riscatto

La durata del contratto sarà di 18 mesi, a decorrere dalla data del collaudo positivo dell'apparecchiatura.
L'Istituto, entro 30 giorni precedenti alla scadenza dello stesso, sulla base di un'istruttoria condotta dalla S.S. Provveditorato e dalla S.S. Micotossine e Tecniche Immunoenzimatiche, potrà procedere al riscatto dell'attrezzatura fornita in noleggio, acquisendone la piena proprietà, a fronte del pagamento di un corrispettivo, che viene fin d'ora definito e che con la partecipazione alla gara la ditta dichiara a tutti gli effetti di accettare in un importo pari all'1% del valore di offerta del noleggio. In caso di mancato esercizio della facoltà di riscatto la ditta dovrà provvedere al suo ritiro entro 30 gg. dalla cessazione del periodo contrattuale.

Art.3. – Descrizione attrezzatura

Le condizioni del noleggio, sono descritte nel presente capitolato speciale, le specifiche indicate nel disciplinare di gara e a quelle migliorative offerte dalle ditta aggiudicataria devono intendersi vincolanti in termini di caratteristiche tecnico-costruttive e di prestazioni minime erogate.
Si precisa che l'apparecchiatura **deve essere nuova e non ricondizionata** e fornita completa in ogni accessorio tale da renderla funzionante e idonea all'uso a cui è destinata.

Art. 4. - Spese contrattuali ed oneri diversi

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico della DA.

Art. 5. - Diritto alla sostituzione delle apparecchiature

La DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione ed il termine del noleggio, all'aggiornamento per sostituzione del dispositivo aggiudicato in caso di:

1) Eliminazione dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
2) Introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano le apparecchiature fornite non più conformi;

La SA ha inoltre il diritto di ottenere dalla DA l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, delle apparecchiature aggiudicate qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo suddetto versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie.

Le apparecchiature aggiudicate dovranno essere sostituite con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

Resta in ogni caso ad esclusivo carico della DA assicurare alla SA la disponibilità dello strumento aggiudicato, in condizioni di perfetta efficienza e funzionamento.

Art.6. - Aggiornamento hardware e software

La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi, nel corso del periodo del noleggio qualunque componente hardware debba completare la configurazione delle strumentazioni aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia.

Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto.

Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 8. - Svolgimento del programma temporale

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura.

La consegna ed il mantenimento delle apparecchiature, installate e funzionanti per l'uso, deve avvenire nei locali indicati dalla SA a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dalla SA secondo proprie insindacabili scelte. Ritardi dovuti alla SA, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la SA ne ordinerà la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Art. 9. - Installazione delle apparecchiature

L'installazione dell'apparecchiatura dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con il Responsabile tecnico della SA.

Art.10. - Manutenzione e assistenza tecnica

La manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà essere di tipo Full Risk e compresa nel costo del

noleggio.

Il servizio di assistenza tecnica di tipo full risk, comprendente anche la sostituzione delle parti per tutto il periodo di noleggio dovrà contemplare i seguenti servizi minimi:

A. Manutenzione preventiva/ordinaria, incluse le regolazioni e la manutenzione generale con modalità e periodicità previste dal costruttore, da concordare con la S.S. Micotossine e Tecniche Immunoenzimatiche
B. Verifica di sicurezza elettrica annuali; verifica di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicità almeno annuale
C. Manutenzione straordinaria/di emergenza anche per guasti dovuti ad eventi eccezionali;
D. Illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva entro le 24 ore lavorative, dalla chiamata comunicata dalla S.S. micotossine e tecniche immunoenzimatiche.
E. Risoluzione del guasto entro 4 giorni lavorativi.
F. Aggiornamenti software comprendenti la rimozione degli errori e la fornitura dell'ultima versione.
G. Spese di spedizione

Il personale della ditta, che effettuerà l'intervento, dovrà essere munito di cartellino di identificazione personale con nome, cognome, qualifica e fotografia rilasciato dalla ditta.

Art. 11. - Verifica di conformità

La conformità delle apparecchiature oggetto del contratto è verificata dalla SA. L'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

La verifica di funzionamento nell'uso delle apparecchiature verrà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice dei dispositivi non oltre sessanta giorni dal completamento dell'installazione.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovrà fornire, su richiesta della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di verifica.

La DA dovrà dare copia alla SA, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, in sede di verifica, le apparecchiature non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e la SA ne richiederà la sollecita sostituzione.
Le apparecchiature non accettate dovranno essere immediatamente ritirate dalla DA.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa.

Art. 12. - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante

La DA dovrà fornire alla SA, contestualmente all'installazione:

a) N. 2 copie del Manuale d'uso delle apparecchiature, redatte in lingua italiana;
b) N. 2 copie del Manuale di manutenzione della apparecchiature, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("*troubleshooting*") ed eventuale software diagnostico.

Art. 13. - Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata del noleggio, ivi compreso il periodo di garanzia.

Art. 14. - Modalità di pagamento

La ditta potrà presentare la prima fattura di noleggio solo dopo la data di collaudo positivo dell'apparecchiatura fornita.
La ditta dovrà provvedere a fatturare il canone di noleggio con cadenza bimestrale o trimestrale.
Il pagamento del corrispettivo di ciascuna rata di noleggio relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e previo positivo espletamento di rituale procedimento di liquidazione.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di arrivo delle stesse al protocollo dell'Istituto.
Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.
Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

L'Istituto al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti.

Art. 15. – Penalità

La DA è tenuta a garantire la fornitura rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi dichiarati nell'offerta, ed è soggetta all'applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 200,00 per ciascun giorno di irregolare adempimento delle prestazioni a suo carico, come scaturenti dalla aggiudicazione finale.

Art. 16. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento

della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 17. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
b) interruzione o non conformità della fornitura per fatto della DA;
c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 18. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse

chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari della SA in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 19. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Foggia, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 20. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di appalti pubblici e di noleggio di beni mobili.